



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 DEL 22/05/2025

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI
CUI ALLA PRATICA SUAP N. 28/2025 PROT. N.22099 DEL 12/02/2025 AI SENSI
DELL'ART.19 COMMA 4 DELLA LEGGE 241/1990 - STANCANELLI ALESSANDRO**

**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Premesso che:

- i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, prestazione di servizi, localizzazione, realizzazione e trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività sono presentati telematicamente al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ai sensi del DPR 07.09.2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività produttive” ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in L. 133/2008”;
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti ed agli Uffici chiamati ad intervenire nel procedimento; ne acquisisce i pareri e nulla osta al fine dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (Titolo Unico);
- con Decreto sindacale n.24 del 29.09.2022 è affidato al Dr. Stefano Servidei l'incarico di Responsabile del Servizio Attività Economiche e Suap, ed in quanto tale risulta soggetto competente ad emanare il presente atto;

Vista la SCIA pratica SUAP n.28/2025 presentata in data 12/02/2025, protocollo n.2209, dal Sig. **STANCANELLI Alessandro**, nato a Genova (GE) il 23/03/1970, C.F. STNL-SN70C23D969N, in qualità di legale rappresentante della società “Grecale di Stancanelli Alessandro & C. s.a.s” con sede legale a Marciana (LI) in Via del Passatoio n.7/A – Partita IVA n.01755050497, con la quale si dichiara l'avvio dell'attività stagionale di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 42 Particella 20;

Vista l'istruttoria espletata e la documentazione allegata alla SCIA registrata sul portale STAR n.28/2025 identificativo di pratica SUAP;

Preso atto dell'atto notorio allegato alla pratica SUAP 28/2025 dove il dichiarante afferma *“che il terreno/locale rispetti le prescrizioni di cui al comma 7 dell'art 27 del regolamento sopra citato”*;

Dato atto che:

- tale attività è disciplinata all'art.27 del vigente Regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo, approvato con atto di Consiglio Comunale n.5 del 15.03.2023;
- su richiesta di specifico parere di competenza, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio ha comunicato al SUAP, con nota prot. n.7840 del 20/05/2025, che:

“in riferimento a quanto inviato, per gli adempimenti di competenza, si rileva che l'area oggetto di contratto di comodato d'uso non risulta avere la destinazione d'uso (commerciale) prevista dal punto 7 dell'art.27 del Regolamento sulla gestione del demanio marittimo vigente” ;

Atteso che l'art.19 comma 3 della L. 241/1990 dispone: “...L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...”;

Dato atto che il parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio è stato acquisito oltre il previsto termine di 60 giorni;

Atteso che l'art.19 comma 4 della L. 241/1990 dispone: “...Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies...”;

Rilevato, infatti, che ricorrono i presupposti dell'applicazione del disposto dell'art.21 nonies della L. 241/1990 in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, dal momento che quanto dichiarato nell'atto notorio allegato alla SCIA non risulta veritiero poiché in contrasto con le verifiche effettuate presso l'Ufficio Demanio comunale riportate nel citato parere del 20/05/2025 prot. n.7840;

Visti:

- l'art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112,
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160,
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art 107;

Fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

ORDINA

al Sig. Stancanelli Alessandro, nella sua qualità di legale rappresentante della società “Grecale di Stancanelli Alessandro & C. s.a.s” sopra identificata, il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, di cui alla SCIA Pratica SUAP n.28/2025, prot. n.2209 del 12/02/2025.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata all'interessato a mezzo PEC: *libeccio@livornopec.it*, e trasmessa in copia alla Comando di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba ed alla Capitaneria di Porto c/o delegazione di spiaggia di Marina di

Campo.

INFORMA

che, in applicazione del disposto dell'art.3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art.8 DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art.2 e seguenti della Legge 1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)